

L'OPINIONE ■ FRANCESCA PERUCCHI CASAMASSIMA* - SIMONETTA PERUCCHI BORSA*

VOLUNTARY DISCLOSURE E PANAMA



■ Alcune Agenzie delle entrate italiane hanno deciso di applicare il regime dei Paesi black list a chi - pur avendo utilizzato società panamensi per occultare attività finanziarie e patrimoniali, peraltro già detenute in Paesi white list - abbia acceduto alla Voluntary disclosure, rispettandone gli incombenti. È una decisione che solleva subito forti perplessità, considerata la radicale irrilevanza giuridica delle panamensi offshore una volta che l'occultamento al quale erano preordinate sia stato neutralizzato dalla disclosure; ed appare in contrasto con la ratio delle convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha aderito, della stessa L. n. 186/2013, nonché con le istruzioni dell'Agenzia delle entrate. Il legislatore tributario italiano, in sintonia con quelli di altri Paesi OCSE, ha contrastato la detenzione di attività patrimoniali e finanziarie nei Paesi black list, con due strumenti: il raddoppio delle sanzioni amministrative ed il raddoppio dei termini di decadenza per l'accertamento delle imposte e la contestazione delle violazioni e li ha disciplinati coordinandoli e collocandoli nello

stesso provvedimento: l'art. 12, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, denominato, appunto, «contrasto ai paradisi fiscali». Ed il termine detenzione, usato nel testo dei detti commi, implica la reale collocazione dell'attività finanziaria o patrimoniale nel territorio del Paese black list, pertanto esso deve intendersi nel senso tecnico giuridico che gli è proprio, ex art. 1140, comma 2, del c.c. Nell'apprestare la disciplina della volontaria collaborazione il legislatore ha adottato la stessa tecnica normativa, ovviamente al contrario: ha dimezzato i termini di decadenza e ridotto le sanzioni a favore di quanti abbiano rispettato le prescrizioni della legge 186/2014, pagando le imposte evase ed offrendo all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per monitorare le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero. L'Agenzia italiana giustifica la sua decisione adducendo l'applicazione delle istruzioni contenute negli ultimi tre periodi del paragrafo 1.2.1, della circolare n. 10/E/2015, che in realtà sono del tutto irrilevanti giacché, precedono, non soltanto graficamente, ma concettualmente e precettivamente, le istruzioni, contenute nei capitoli 4, 5, 6 ed 8, riservate a chi abbia acceduto alla procedura. Dopo aver evocato il principio generale che «valorizza la localizzazione dell'attività ove è ubicata la stessa», la circolare passa infatti alle eccezioni, che ricorrono tutte le volte in cui «venga utilizzato un veicolo per garantire l'occultamento della reale disponibilità». L'evi-

dente obbiettivo di questo passo, della circolare, è soprattutto quello di contrastare l'occultamento di attività finanziarie e patrimoniali mediante strumentazioni societarie collocate nel territorio di Paesi black list in funzione dell'applicazione delle norme (già richiamate) dell'art. 12, d.l. 1. luglio 2009, n. 78, denominato, appunto, «contrasto ai paradisi fiscali». È però evidente che, tanto l'occultamento quanto lo strumento interposto per realizzarlo, sono neutralizzati dalla disclosure, ossia dall'emersione della reale titolarità delle attività finanziarie e patrimoniali - già indebitamente detenute all'estero - mediante l'esecuzione degli «adempimenti a carico del contribuente», illustrati in prosieguo (dopo il capito 1), nel capitolo 4 della stessa circolare. Una diversa interpretazione di questi tre periodi renderebbe le istruzioni in essi contenute innanzi tutto illegittime, poiché le porrebbe in conflitto, addirittura frontale con le norme degli artt. 5-quater, comma 4, del d.l. 167/1990 e quindi con le norme dell'art. 5-quinques, comma 4, soprattutto lettera b), del d. l. n. 167/1990, nonché con le istruzioni contenute nella Circ. 16 luglio 2015, n. 27, che ha dedicato l'intera pagina 34 alla Repubblica de Panamá. Ma prima ancora che illegittimo sarebbe irragionevole, applicare al contribuente rispettoso della procedura di collaborazione volontaria le misure punitive (raddoppio dei termini, ecc.) previste per chi l'ha del tutto ignorata.

* avvocati